

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**Direzione Centrale Entrate**

**Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione**

**Roma, 07/10/2021**

*Ai Dirigenti centrali e territoriali  
Ai Responsabili delle Agenzie  
Ai Coordinatori generali, centrali e  
territoriali delle Aree dei professionisti  
Al Coordinatore generale, ai coordinatori  
centrali e ai responsabili territoriali  
dell'Area medico legale*

**Circolare n. 146**

*E, per conoscenza,*

*Al Presidente  
Al Vice Presidente  
Ai Consiglieri di Amministrazione  
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di  
Indirizzo  
di Vigilanza  
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei  
Sindaci  
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato  
all'esercizio del controllo  
Ai Presidenti dei Comitati amministratori  
di fondi, gestioni e casse  
Al Presidente della Commissione centrale  
per l'accertamento e la riscossione  
dei contributi agricoli unificati  
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

**OGGETTO:** **Accesso tramite SPID, CIE e CNS al Servizio Durc On Line attraverso il portale [www.inps.it](http://www.inps.it)**

**SOMMARIO:** *Con la presente circolare si illustrano le nuove modalità di accesso al servizio Durc On Line tramite SPID, CIE e CNS.*

## INDICE

1. *Premessa*
2. *Accesso al servizio Durc On Line*
3. *Accesso al servizio Durc On Line tramite SPID, CIE e CNS per utenti Stazione Appaltante/Amministrazione procedente*
4. *Creazione, abilitazione e aggiornamento delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni procedenti da parte degli utenti Inps*
5. *Creazione delle utenze delegate del personale INPS*

### **1. Premessa**

Con la circolare n. 87 del 17 luglio 2020, l'Istituto ha comunicato che dal 1° ottobre 2020 non avrebbe più rilasciato il PIN come credenziale di accesso ai propri servizi telematici, per favorire il passaggio verso gli strumenti di autenticazione previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), per l'accesso ai servizi *web* della pubblica Amministrazione, ossia il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta di Identità Elettronica (CIE) e la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Pertanto, come disposto dall'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120[1], a partire dal 1° ottobre 2021[2] l'accesso ai servizi *online* dell'Inps è previsto esclusivamente tramite SPID, CIE e CNS[3].

Con la presente circolare si forniscono, in accordo con l'Inail, le indicazioni operative per l'accesso al servizio Durc On Line.

### **2. Accesso al servizio Durc On Line**

Come disposto dal decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, recante "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)", l'accesso al servizio Durc On Line è previsto per i soggetti elencati all'articolo 1, comma 1, del medesimo decreto[4].

Sono altresì abilitati i soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e gli altri soggetti legittimati all'accesso ai servizi *online* ai sensi di specifiche norme[5].

Tutti i suddetti soggetti e i loro sub-delegati dal 1° ottobre 2021 per accedere al servizio Durc On Line devono essere in possesso di credenziali SPID, CIE o CNS[6].

### **3. Accesso al servizio Durc On Line tramite SPID, CIE e CNS per utenti Stazione Appaltante/Amministrazione procedente**

Per accedere al servizio in esame l'utente deve selezionare sul portale [www.inps.it](http://www.inps.it) la voce "Prestazioni e Servizi" > "Servizi" > "Durc On Line", e accedere con SPID, CIE e CNS.

Una volta eseguita l'autenticazione con la modalità prescelta, il sistema riconosce l'utente e gli sottopone automaticamente i servizi a cui è abilitato e ai quali in precedenza accedeva con il PIN e la *password*.

Dal 1° ottobre 2021, pertanto, cessano di avere validità le utenze e le *password* per l'accesso al predetto servizio.

Il personale dell'Inps abilitato ai ruoli Stazione appaltante/Amministrazione precedente o Sub-delegato Stazione appaltante/Amministrazione precedente, con effetto dalla medesima data, accederà al servizio con le modalità sopra descritte.

#### **4. Creazione, abilitazione e aggiornamento delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni precedenti da parte degli utenti Inps**

Dal 1° ottobre 2021 la creazione/abilitazione delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni precedenti, il subentro nell'abilitazione per la richiesta d'ufficio del Durc On Line [\[7\]](#), nonché l'aggiornamento dell'anagrafica delle Stazioni appaltanti/Amministrazioni precedenti già abilitate, non avverrà più tramite l'accesso a [www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it).

In proposito, l'Inail ha comunicato che tali funzionalità sono migrate all'interno dei servizi *online* del portale [www.inail.it](http://www.inail.it), nella sezione "My Home/Nuova gestione anagrafica Stazioni appaltanti e SOA", per accedere alle quali sono richieste le credenziali SPID, CNS o CIE.

All'interno del medesimo servizio è presente la voce Utenti e profili, attraverso la quale è possibile gestire le abilitazioni associate alle Stazioni appaltanti/Amministrazioni precedenti.

#### **5. Creazione delle utenze delegate del personale INPS**

Il personale dell'Inps ad oggi abilitato, previa autenticazione tramite SPID, CIE e CNS, continuerà ad operare con i ruoli già assegnati.

Gli amministratori delle utenze Inps, accedendo ai servizi *online* del portale [www.inail.it](http://www.inail.it) con SPID, CIE e CNS, potranno continuare a gestire le utenze dei Direttori con le consuete modalità, utilizzando la voce Nuova gestione anagrafica Stazioni appaltanti e SOA/Utenti e profili.

Il Direttore Generale  
Gabriella Di Michele

---

[1] Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", articolo 24, comma 4: "Ai fini dell'attuazione dell'articolo 64, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal comma 1, lettera e), numero 6), dal 28 febbraio 2021, è fatto divieto ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021".

[2] Con la circolare n. 95 del 2 luglio 2021 è stato comunicato il piano di progressiva transizione alle identità digitali SPID, CIE e CNS per l'autenticazione e l'accesso ai servizi web INPS.

Con la circolare n. 127 del 12 agosto 2021 è stata confermata la data di dismissione del PIN Inps in favore delle identità digitali SPID, CIE e CNS per l'autenticazione e l'accesso ai servizi web dell'Inps (cfr. anche il messaggio n. 2926 del 25 agosto 2021) e sono state fornite indicazioni per il conferimento e la gestione delle deleghe delle identità digitali degli utenti con profilo di cittadino, quale strumento per venire incontro a coloro che sono impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi *online* dell'Istituto (cfr. il messaggio n. 2885 del 12 agosto 2021).

[3] Con il messaggio n. 3305 del 1° ottobre 2021 sono state fornite ulteriori indicazioni sulla gestione della delega dell'identità digitale e revoca della delega *online* attraverso credenziali SPID, CIE o CNS (c.d. "Delega SPID su SPID") ed è stato altresì ricordato che dal 1° ottobre 2021 non è più possibile accedere ai servizi *online* INPS con il PIN, con la sola eccezione di quelli rilasciati ai residenti all'estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e che rimarranno ancora temporaneamente attivi i PIN rilasciati alle aziende e ai loro intermediari.

[4] Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015, recante "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)", articolo 1:  
"1. Sono abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva di cui all'art. 2, in relazione alle finalità per le quali è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa:

a) i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

b) gli Organismi di attestazione SOA;

c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

e) l'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;

f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell'art. 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell'art. 37, comma 7-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89".

[5] Cfr. le circolari n. 28 dell'8 febbraio 2011 (Soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, ivi compresa la trasmissione telematica della documentazione previdenziale), n. 126 del 7 agosto 2013 (**Soggetti abilitati agli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché iscritti alla Gestione separata di cui alla legge n. 335/95, ivi compresa la trasmissione telematica della documentazione previdenziale**), n. 77 del 1° giugno 2018 (Società tra Professionisti. Adeguamenti al sistema

di profilazione per l'accesso ai servizi telematici correlati ai rapporti assicurativi) e i messaggi n. 2725 del 5 luglio 2018 (Soggetti abilitati alla cura degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti. Dottori agronomi e dottori forestali. Profilazione dei dottori agronomi, dottori forestali, periti agrari, periti agrari laureati, agrotecnici e agrotecnici laureati), n. 4765 del 18 dicembre 2020 (Studio associato. Adeguamenti al sistema di profilazione per l'accesso ai servizi telematici correlati ai rapporti assicurativi – Istruzioni operative) e n. 2892 del 16 agosto 2021 (Cooperative e consorzi di imprese di pesca. Adeguamenti al sistema di profilazione per l'accesso ai servizi telematici correlati ai rapporti assicurativi).

[6] Cfr. la precedente nota n. 3.

[7] Da richiedere con l'apposito modulo "Subentro utenza DURC" pubblicato in [www.inail.it](http://www.inail.it) al *link* <https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/assicurazione/durc.html>.